



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N. 54/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice

Gianpiero Madeo Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Nel giudizio di conto, iscritto al n. 21131 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 25151, nei confronti dell'agente Tarquinio Del Matto, consegnatario dei beni del Comune di Rocca di Botte (AQ), per l'esercizio finanziario 2021;

- Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

- Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 7 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull'ammissibilità, sull'improcedibilità e sull'irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all'ampiezza dei beni interessati dalla gestione;

- Viste le memorie difensive depositate dall'agente contabile, tramite il Comune di Rocca di Botte (AQ), in data 29 settembre 2025;

- Letta la relazione nella pubblica udienza del 25 novembre

2025 del magistrato relatore, Primo Referendario dott.

Gianpiero Madeo, udito il Pubblico Ministero nella persona del

Vice Procuratore Generale, dott. Marco Di Marco;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

Considerato in

FATTO

Con relazione di irregolarità n. 138/2025 del 7 maggio 2025 il

magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, in riferimento al conto

giudiziale sopra epigrafato, ha rimesso alla valutazione del

Collegio la questione pregiudiziale della sua procedibilità.

Lo stesso dopo aver ricostruito la normativa di riferimento

sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per

debito di custodia, precisa nella relazione di irregolarità che, per

quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del

T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per *il*

“tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di

pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti

locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attri-

buiti a detti agenti”. Pertanto, ha portato all'attenzione del

Collegio diverse criticità, rappresentando che la gestione

rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarderebbe

beni mobili o materie per le quali l'agente contabile abbia debito

di custodia. Questo perché il conto depositato contiene una

generale elencazione di beni iscritti nell'inventario e nello

specifico, sono indicati la sala mortuaria, la chiesa cimiteriale, la sala autopsie, cimiteri, giardini, strade, vie del Comune, piazze, fontane, sorgenti, rete fognaria, tra i quali non sarebbero, però, individuabili beni riferibili ad una gestione per i quali si possa configurare un debito di custodia del consegnatario. A parere del magistrato relatore, dunque, la natura dei beni sarebbe tale da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Il magistrato relatore ha, ancora, precisato che i beni immobili (e quelli ad essi assimilati a fini inventariali, come ad esempio le biblioteche), nonostante vada correttamente nominata la figura del consegnatario, sono esclusi dal giudizio di conto, in quanto non rientrano nel concetto di custodia o maneggio che implicano operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili. Nella relazione di irregolarità si precisa, ulteriormente, che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l'inversione dell'onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l'obbligo di presentazione del conto, non sarebbe, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, nelle facoltà dell'ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un'indebita invasione della competenza normativa statale. Conclusivamente,

considerato che il conto includerebbe all'evidenza beni immobili per i quali sussiste un debito di custodia e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l'atto presentato dall'agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi. All'udienza del 25 novembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio in ordine alle spese. L'agente contabile non è presente nella suddetta udienza. Ritenuto in

DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un consegnatario non tenuto a debito di custodia e, dunque, non qualificabile come agente contabile perché la gestione riguarda beni immobili che non rientrano nel concetto di custodia o maneggio che implicano operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili. In proposito, si ritiene utile ricordare che ai sensi dell'articolo 178 del regio decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sono agenti contabili, tra l'altro, coloro che *“hanno*

maneggio di qualsiasi pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato". Lo stesso Regolamento di Contabilità di Stato, con riguardo ai consegnatari, prevede che *"tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili", e che "la consegna si effettua per mezzo di inventario"* (art. 22). Ulteriormente va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto"*. Ancora ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Sulla base di tali previsioni normative, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di vigilanza connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli

utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di funzionamento ma a quella di continuativo rifornimento, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. In sintesi, si ritiene corretto rimanere nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Sez. Calabria, n. 238/2025, Sez. Piemonte, n. 241/2025; Sez. Abruzzo, n. 109/2025) secondo cui, in linea di principio:

- il debito di custodia grava sul consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione di beni mobili destinati al normale funzionamento delle varie articolazioni dell'amministrazione;
- il debito di vigilanza grava sul soggetto che, nell'ambito della singola articolazione funzionale dell'amministrazione

considerata, riceve i beni assegnati per l'uso all'ufficio e ne

assume il debito di sorveglianza, provvedendo in particolare alla

gestione delle scorte operative.

Pertanto, non può sussistere debito di custodia con riferimento

a una gestione di beni immobili per cui non può configurarsi

alcun tipo di custodia o maneggio, mancando i caratteri tipici

dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di

magazzino, consistenti nelle operazioni di carico e scarico

proprie dei beni mobili. Infatti, il concetto stesso di debito di

custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con

la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili

(Corte conti Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez.

Giur. Trentino-Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017, Sez.

Campania sentt. 561-564/2023).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni

indicati negli elenchi (liste-inventario) siano beni per cui non è

stata realizzata alcuna attività di custodia o maneggio.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che,

nel caso di specie, non gravasse sul consegnatario Tarquinio Del

Matto nessun obbligo di custodia venendo, dunque, meno i

presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, in quanto

lo stesso è qualificabile come agente amministrativo.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere

dichiarato improcedibile.

Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura

erariale, l'Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante l'agente contabile Tarquinio Del Matto.

Spese compensate.

Così deciso all'Aquila, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Gianpiero Madeo)

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06/02/2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi